

Parità di diritti tra figli nati da coppia coniugata e quelli nati da coppia di fatto

Matteo Santini

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 4 novembre 2009, n. 23411

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 16/05/2007, M.C. chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Milano l'affidamento in via esclusiva della minore N., l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto del padre R.D. di visitare la figlia.

Resisteva quest'ultimo, chiedendo rigettarsi il ricorso della M., ed in via riconvenzionale affidarsi la figlia al padre, con contributo al mantenimento da parte della madre, nonché l'assegnazione a sè della casa familiare.

Il Tribunale per i Minorenni con provvedimento in data 14/01/08, disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, con contributo al mantenimento della minore a carico del padre.

Proponeva reclamo il R..

Resisteva la M. chiedendo confermarsi il provvedimento impugnato; in via subordinata accogliersi tutte le domande già proposte davanti al Tribunale per i Minorenni.

La Corte, con decreto 13/03 - 23/05/08, rigettava il reclamo.

Ricorre per Cassazione il R. sulla base di sette motivi.

Resiste, con controricorso la M..

Motivi della decisione

Questione preliminare, da esaminare d'ufficio, non avendola dedotta nessuna delle parti, riguarda la ricorribilità per cassazione, ancorchè ai sensi dell'art. 111 Cost., del decreto della Corte di Appello, Sezione per i minorenni che abbia pronunciato, ai sensi dell'art. 317 bis c.c., sull'affidamento dei figli di genitori non coniugati. E' ben consapevole il Collegio che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha risolto la questione nel senso dell'inammissibilità del ricorso, ricollegando tale materia a quella dell'esercizio della potestà e dei suoi limiti (art. 333 e 330 c.c.) (Tra le altre, Cass. sez. un. n. 25008 del 2007; n. 13286 del 2004).

Ritiene tuttavia il Collegio che a diversa soluzione debba pervenirsi, alla luce del recente intervento normativo di cui alla L. n. 54 del 2006. Tale legge, esprimendo un'evidente scelta di assimilazione della posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa all'art. 4, comma 2, che "le disposizioni della presente legge si applicano anche (...) ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". Dunque sono applicabili, anche in questo settore, le regole introdotte dalla predetta legge per la separazione e il divorzio: potestà esercitata da entrambi i genitori, decisioni di maggior interesse di comune accordo (con intervento diretto del giudice, in caso di contrasto), quelle più minute assunte anche separatamente, privilegio dell'affidamento condiviso rispetto a quello ad uno dei genitori, che comunque può essere disposto, quando il primo appaia contrario all'interesse del minore assegno per il figlio, in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore, audizione obbligatoria del minore ultradodicesimo, possibilità di revisione delle condizioni di affidamento, ecc. Ma le innovazioni introdotte dalla L. n. 54 comportano, oltre agli effetti sostanziali sopra indicati, pure rilevanti problematiche processuali in quanto forniscono una definitiva autonomia dal procedimento di cui all'art. 317 bis c.c., allontanandolo dall'alveo della procedura ex artt. 330, 333 e 336 c.c. e avvicinandolo, e per certi versi assimilandolo, a quello di separazione e divorzio, con figli minori.

Nè si potrebbe obiettare che si mantiene comunque la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni e il rito della camera di consiglio: l'ordinamento prevede, ormai con una certa frequenza, la scelta del rito camerale, in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza, primo tra tutti il giudizio di appello nei procedimenti di separazione e divorzio.

Delle innovazioni della L. n. 54 già ha tenuto conto questa Corte, con orientamento ormai consolidato, opportunamente superando la distribuzione di competenze tra tribunale minorile ed ordinario (affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio-^ al primo, pronuncia sul mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare, al secondo) e attribuendo ogni competenza al tribunale minorile (Cass. S.U. n. 8362 del 2007).

Da quanto si è finora osservato consegue dunque la piena ricorribilità per cassazione di provvedimenti emessi, ai sensi dell'art. 317 bis c.c., in sede di reclamo, relativi all'affidamento dei figli e alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare.

Quanto al merito, va precisato che, come è noto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso deve concludersi a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto che consenta alla Corte di enunciare un principio di diritto corrispondente, nel caso che si lamenti violazione o falsa applicazione di norme.

Occorrono altresì la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza di motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il primo motivo va dichiarato inammissibile, essendo il quesito formulato non pertinente: esso si riferisce all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, la dove il giudice a quo,

confermando il provvedimento di primo grado, ha disposto l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.

Il secondo motivo va rigettato siccome infondato. Il quesito (se sussista l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa, di contribuire, in proporzione alle proprie disponibilità, al mantenimento dei figli minori) può considerarsi adeguato, pur presentando qualche margine di genericità: Il ricorrente lamenta violazione degli artt. 316 e 433 c.c. in quanto il giudice aveva imposto oneri economici al padre senza considerare la posizione della madre, parimenti obbligata.

Sussiste sicuramente un obbligo per entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche. Tali sono le indicazioni degli artt. 147 e 148 c.c., in diretta applicazione dell'art. 30 Cost., e pure dell'art. 155 c.c., nell'attuale formulazione, sicuramente applicabile, per quanto si è osservato, ai procedimenti relativi a minori, figli di genitori non uniti in matrimonio, ai sensi della L. n. 54 del 2006, art. 4.

Tuttavia, la determinazione, come nella specie, di un assegno periodico a carico di uno dei genitori, non esonera certamente l'altro genitore dal contributo al mantenimento del minore.

L'art. 155 c.c., novellato fornisce alcune indicazioni sui presupposti e caratteri dell'assegno. Si introduce, come si diceva, il principio generale, già elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, con l'ulteriore previsione che il giudice possa disporre, ove necessario la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di "proporzionalità". E' da ritenere peraltro che la corresponsione di assegno si riveli quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, come nella specie, l'affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario. Del resto il ricordato art. 155 c.c., fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione dell'assegno, considerando, tra l'altro, "i tempi di permanenza presso ciascun genitore". Il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc.). Non si ravvisa pertanto violazione alcuna di legge.

Il quesito relativo al terzo motivo (se costituisca pronuncia su tutte le domande il provvedimento che dichiara semplicemente di rigettare le richieste al giudice rivolte) è inadeguato: esso si risolve sostanzialmente in un interrogativo circolare che presuppone già la risposta, senza consentire al giudice di formulare una regola iuris (tra le altre, Cass. S.u. n. 28536/08) e appare del tutto generico, dovendosi al contrario, seppur sinteticamente, quando, come nella specie, si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., indicare i motivi di appello di cui si assume omesso l'esame (Cass. n. 4329/09). Il motivo pertanto va dichiarato inammissibile.

Il quesito relativo al quarto motivo è parimenti inadeguato, perchè formulato come tautologia e/o interrogativo circolare che presuppone già la risposta: si chiede infatti al

Giudice di precisare se, in materia di obbligazione alimentare, sia possibile discostarsi dal codice civile, ricorrendo a decisioni basate su "malintesi principi di equità".

Va pertanto dichiarato inammissibile il relativo quesito.

Il quesito relativo al quinto motivo è parimenti inadeguato. La censura relativa alla mancata valutazione della prova (se il giudice possa omettere di valutare dati probatori risultanti dall'istruttoria senza motivare le ragioni dell'omissione) avrebbe dovuto effettuarsi con riferimento alla omessa o insufficiente motivazione della pronuncia. Il quesito di diritto (necessariamente del tutto generico) avrebbe dovuto essere sostituito da una sintesi che indicasse le ragioni per cui l'insufficienza dedotta la rendeva inidonea a giustificare la decisione (Cass. N. 976/08). Il relativo motivo va dichiarato inammissibile.

Il quesito relativo al sesto motivo non è pertinente: ci si riferisce ad una deroga all'affidamento condiviso, là dove il giudice a quo ha confermato la statuizione su tale affidamento, seppur con collocamento prevalente presso la madre. Il relativo motivo è inammissibile.

Con l'ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per completa omissione della motivazione. Tale vizio che si converte in violazione di legge richiede necessariamente la formulazione di un quesito di diritto, soprattutto quando, come nella specie, una motivazione sussiste, e dovrebbero evidenziarsi le ragioni per cui tale motivazione debba considerarsi come inesistente. Il quesito manca nè vi è comunque sintesi su eventuale difetto di motivazione. Il motivo è inammissibile.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.700,00, complessive, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.